



REGIONE TOSCANA
Consiglio Regionale

Gruppo Consiliare
Partito Democratico



Proposta di Legge

Disciplina dei cimiteri per animali d'affezione

Proponenti:

Lucia De Robertis

Eugenio Giani

Vanessa Boretti

Ivan Ferrucci

Nicola Danti

SOMMARIO

Preambolo

Art.1 Oggetto e finalità

Art.2 Destinatari

Art.3 Localizzazione e realizzazione dei cimiteri

Art.4 Norme finali

Preambolo

IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'articolo 117, comma 3 della Costituzione;

Vista la legge 14 agosto 1991, n. 281, recante "Legge-quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";

Visto il D.P.C.M. 28 febbraio 2003;

Visto l'Accordo del 01 luglio 2004 tra il Ministero della salute, il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio, il Ministro per le politiche agricole e forestali, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio dell'Unione Europea del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano";

Vista la "Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione degli animali da compagnia" approvata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con legge 4 novembre 2010, n. 20;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge regionale 20 ottobre 2009, n. 59 "Norme per la tutela degli animali. Abrogazione della legge regionale 8 aprile 1995, n. 43 (Norme per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali d'affezione e la prevenzione del randagismo)";

Considerato quanto segue:

1. La mutata e crescente sensibilità maturata nel nostro Paese, a partire dagli anni Novanta, in materia di tutela degli animali;

2. Per animali d'affezione si intendono gli animali tenuti o destinati ad essere tenuti dall'uomo, per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all'uomo, come il cane per disabili, gli animali per la pet therapy e per la riabilitazione;

3. Il contributo degli animali d'affezione alla qualità della vita umana ed il loro valore per la società;

4. La necessità di assicurare e favorire la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali anche dopo il fine vita di quest'ultimi, mediante la realizzazione di strutture deputate ad accogliere le spoglie o le ceneri degli animali d'affezione;

5. La necessità di garantire il rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica e contestualmente operare un importante passo in avanti sotto il profilo etico-culturale;

APPROVA LA SEGUENTE LEGGE

Art. 1

Oggetto e finalità

La presente legge disciplina le modalità per la realizzazione e il funzionamento dei cimiteri per animali di affezione.

Art. 2

Destinatari

Nei cimiteri per animali d'affezione possono essere interrate e/o inumate le spoglie ed essere accolte le ceneri degli animali appartenenti alle specie domestiche, comunemente classificati come animali d'affezione, con esclusione di quelli allevati per fini produttivi o alimentari, ed a condizione che un apposito certificato veterinario escluda la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o denunciabili sulla base delle vigenti disposizioni statali o comunitarie.

Art. 3

Localizzazione e realizzazione dei cimiteri

1. I cimiteri per animali d'affezione sono localizzati in zone idonee individuate dai Comuni nell'ambito della programmazione territoriale;

2. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da enti pubblici, i quali previa stipula di apposita convenzione possono avvalersi della collaborazione e del supporto a titolo volontario e gratuito di personale messo a disposizione da parte di associazioni di volontariato aventi come finalità la protezione degli animali;

3. I cimiteri possono essere realizzati e gestiti da soggetti privati previa autorizzazione da parte dell'autorità comunale e la stipula di apposita convenzione volta a regolamentare le modalità di esecuzione dei servizi cimiteriali.


Art. 4


Norme finali

1. La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge provvede ad approvare un apposito regolamento di attuazione.

LUCIA DE ROBERTIS 

EUGENIO GIANNI 

VANESSA BORETTI 

IVAN FERNUCCI 

NICOLA DANTI 

DANIELA LASTRI 

4/04/2014

MARTA GAZZARRI 

8/04/2014

RELAZIONE

In Toscana risultano in aumento sia il numero che le specie degli animali che vivono con l'uomo un rapporto esclusivamente d'affezione, contestualmente a questa cresciuta tendenza al possesso di animali d'affezione si è proceduto a "promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali d'affezione".

Dalla lettura d'una recente indagine condotta su scala nazionale dall'ANMVI risulta che nell'arco temporale 2007-2011 "la presenza di animali da compagnia... nelle famiglie italiane è decisamente aumentata anche in modo significativo"; a rafforzare ancor più tale evoluzione culturale vi è il fatto che essa risulta "avvenuta durante un periodo di forte crisi economica", dai forti riflessi negativi sul potere d'acquisto delle famiglie italiane. Lo studio in questione pare inoltre confermare la teoria che in tempi di crisi economica "si tende a rivolgersi maggiormente a rapporti affettivi legati alla famiglia diventando quindi più disponibili ad ospitare un animale". La cultura "animalista", in forte crescita in tutte le regioni e presso tutti gli strati sociali, ha condotto a prestare maggiore attenzione verso gli animali in genere e ad una maggiore disponibilità nei riguardi della loro presenza in famiglia. Disponibilità che si concretizza come di seguito riportato: le famiglie che ospitano in casa un animale da compagnia nel 50% dei casi lo ospitano, o li ospitano se più d'uno, da uno a dieci anni, mentre nel 25% dei casi il rapporto d'affezione con l'animale supera il ventennio. I cani ed i gatti, rispetto ad altri small pet costituiscono le presenze più consolidate nelle nostre famiglie.

Non vi è dubbio che per molti il legame con il proprio animale costituisca un vero e proprio legame di natura sociale, al punto da rappresentare un vero e proprio indicatore della qualità della vita. Nel corso degli ultimi trent'anni un nutrito gruppo di studiosi (a solo titolo d'esempio si citano B. Levinson, i coniugi Corson ed E. Friedman) ha condotto numerose ricerche scientifiche volte a documentare gli indubbi effetti benefici prodotti sull'essere umano dal possesso di un animale d'affezione e dall'interazione con questo. In Italia si è dovuto attendere il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 51 del 3-3-2003 recante disposizioni in materia di "benessere degli animali da compagnia e pet therapy": tale Decreto nel recepire l'accordo stipulato il 6 febbraio 2003 tra il ministero della Salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sanciva ufficialmente "il ruolo affettivo" che un animale può avere nella vita d'una persona, oltre ad una comprovata valenza terapeutica ed assistenziale. Quanto di positivo normato e sotteso da studi scientifici sarebbe ineluttabilmente reso vano dalla mancanza d'una diffusa cultura del "possesso responsabile" degli animali, e tra questi di quelli definiti d'affezione.

Merita ricordare che a fine 2013 Bruxelles ha ospitato la "Conference on the welfare of dogs and cats", nel corso della quale è stato posto al centro del dibattito la necessità di incrementare i sistemi posti a tutela delle due specie più diffuse tra gli animali d'affezione". Questo diffuso clima culturale ha fatto sì che le istituzioni estendessero il raggio d'intervento, passando dalla prevenzione del randagismo (inteso quale problema in ordine alla sicurezza sanitaria e stradale) per spingersi fino ad attenzionare le condizioni in cui vivono gli animali, non solo quelli d'affezione.

Il possesso di un animale da compagnia comporta il rispetto di normative che regolamentano i rapporti tra l'essere umano ed il proprio animale nel corso dell'intera vita e nel post-vita. Il Ministero della Salute, ai sensi del citato Accordo Stato-Regioni del 6 febbraio 2003, ha previsto che le singole Regioni possano fissare eventuali criteri particolari per il seppellimento degli animali d'affezione (in terreni privati) o in aree autorizzate allo scopo.

La proposta di legge intende completare il quadro normativo in materia di cimiteri per animali d'affezione, prefiggendosi di superare la concezione vigente legata alla categoria "di zona isolata" al fine di sostanziare tali cimiteri quali luoghi in cui poter interrare o inumare le spoglie o accogliere le ceneri di detti animali con lo scopo di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra questi ed i proprietari.

La proposta di legge assegna ai Comuni la facoltà di individuare, nell'ambito della programmazione territoriale, le zone idonee alla localizzazione di dette strutture, le quali potranno essere realizzate e gestite da soggetti sia pubblici che privati, nell'ottica del rispetto delle esigenze ambientali e di salute pubblica. Nel caso in cui sia un soggetto privato a realizzare e gestire la struttura cimiteriale, l'autorizzazione dovrà essere preceduta dalla stipula d'una apposita convenzione con l'Amministrazione comunale competente.

La proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico della Regione.

Per i firmatari
Lucia De Robertis